15

BANDO PENALE

Per lo Spurgo della Città di Reggio, e degli altri Luoghi infetti situati dentro il Cordone della Torre del Cavallo

Digitized by Google

CARLO
PER LA GRAZIA DI DIO RE

Delle due Sicilie, e di Gerusalemme, Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, e Castro, e Gran Principe Ereditario di Toscana &c.

D. GIACOMO GIUSEPPE

CONTE DI MAHONY Tenente Generale de' Regali Eserciti di S. M., Ministro Militare della suprema Giunta di Guerra, Castellano del Castello di S. Elmo, Inspettore Generale della Cavalleria, e Dragoni, e Vicario Generale colla facoltà illimitata del Modum Belli nelle due Provincie di Calabria.

AVendo Noi formate alcune Istruzioni per lo Spurgo generale di Reggio, e degli altri Luoghi infetti situati dentro il Cordone di Torre del Cavallo, ed avendole sottoscritte in data di questo Giorno, acciocchè si mettano esattamente in esecuzione, come il bisogno richiede, e si tenga in freno la fraudolenza degli uomini malvaggi, abbiamo giudicato necessario accompagnarle col presente Bando Penale, da osservarsi in tutti i suoi punti coll' ultima, e più precisa esattezza.

I. E primieramente in vigor della Facoltà Illimitata concedutaci dalla Maestà del Rè N. S. promettiamo sotto la Fede, e parola Reggia, e Nostra, un perdono Generale à tutte le Persone di qualunque grado, e condizione siano, così di Reggio, come di tutti gli altri Luoghi compresi dentro il Cordone della Torre del Cavallo, le quali prima della publicazione del presente Bando abbiano controvenuto agli ordini tempo fà publicati per lo rivelo delle Robe, e dè mobili nascosti, purchè, frà otto giorni dopo la publicazione del presente Bando esattamente gli rivelino.

II. Concediamo ancora lo stesso general perdono a quei, che avranno sepelliti furtivamente Cadaveri, purchè gli rivelino anche frà lo spazio sudetto di giorni otto dopo la publicazione di questo Bando.

III. Tutti i Capi delle Famiglie così di detta Città, come degli

gli altri Luoghi infetti compresi dentro il sopramentovato Cordone dovranno rivelare non solo se propie Persone, e tutta partitamente la lor Famiglia, ma le Robe ancora, i Mobili, e gli Animali tutti, che avranno, o in Campagna, o nelle loro abbitazioni, con esibire i riveli a quei Deputati, che a tenore delle sudette Istruzioni dovranno andare in giro per formare l' Inventario, e non facendo detto rivelo con esattezza incorreranno nella pena della perdita di tutta la Roba, e della Morte Naturale, senza ammettersi veruna causa escusante.

IV. Dovranno nell' istessa forma rivelare tutte le Robe, che si trovassero avere trasportate fuor di Casa, e nascoste così dentro, come fuori dell' abitato, ancorchè fossero in luoghi immuni, come Chiese, Monasterj, &c. e non rivelandole incorreranno nella pena non men della perdita della Roba, che della Morte Naturale, ed alle pene medesime saran soggetti anche i Detentori di dette Robe nascoste, ed ogni altro, che fusse in qualunque modo consapevole del luogo, della persona, e della qualità della Roba occultata, e non l' avesse subito denunziato alla Deputazione.

V. Promettiamo tener segreti tutti coloro, che faran la denunzia sudetta delle Robe non rivelate, come anche di dar loro la metà della Roba denunciata, o in ispecie, o in danaro, intendendosi di quella in ispecie dopocchè sarà finito lo Spurgo, e l' altra metà dovrà applicarsi alla Reggia Corte, per servirsene nelle spese, che occorreranno in conto della conservazione della Salute.

VI. Se mai alcuno sapesse essersi sotterrate Robe dovrà denunziarlo, sotto pena di Morte Naturale, al Ministro, che presiede in quel Distretto, e trovandosi vera la denunzia gli si darà parimente la metà della Roba, come si è spiegato nell' articolo antecedente.

VII. Se quei, che scavano la Terra, ritrovando Roba non la rivelassero, ma l' appropiassero à loro stessi, incorreranno nella pena di Morte Naturale, alla quale saranno anche soggetti coloro, che trovando Cadaveri, non cesseran subito dal loro lavoro, e non gli denunzieranno al Ministro, il quale dovrà mettergli in contumacia di osservazione, durante il qual tempo, non potran trattare con veruno, sotto pena della Vita, da incorrersi tanto da essi, quanto da Coloro con quali trattano.

VIII. Se mai qualcuno facesse trasportare nascostamente la Roba da una Casa soggetta à maggiore spurgo, o profumo in un

un'altra meno soggetta, tanto il Padrone della Roba, e chi la porta, quanto chi se la riceve incorrerà nella pena della Morte Naturale, ancorchè questo ultimo la rivelasse come sua, o allegasse essergli stata restituita, dovendo restar le Robe nel medesimo stato, in cui si troveranno nel tempo della Publicazione del presente Bando, per potersi procedere allo spurgo, ò profumo, secondo le varie classi, che nelle Istruzioni si sono spiegate.

IX. Se mai nel trasporto della Robba dopò essersi consegnata al Deputato, ed à Condannati avvenisse, che fosse trasportata in luogo soggetto à mnor spurgo di quel, che la Robba sudetta richiederebbe, secondo quel, che prescrivesi nell' Istruzioni, essendovi in ciò stata frode, incorreranno nella pena della Morte Naturale tutti coloro, che si troveranno aver commessa la frode sudetta, senza eccettuarne il medesimo Deputato.

X. Ordiniamo à Condannati, che non possano trasportar Robba da un luogo in un altro senza l' assistenza d' un Deputato, sotto pena di Morte Naturale, alla quale saran soggetti anche i Padroni, che consegnan loro la Robba senza l' assistenza sudetta.

XI. Essendosi prescritto il termine di giorni Sessanta di cōtumacia per la Robba soggetta allo spurgo, e lasciato all' arbitrio dè Governanti 'l prolungarla, secondo gli accidenti, che potranno sopravenire, col parere del Direttore dello Spurgo, Ordinamo, che prima della contumacia sudetta non sia lecito à chi che sia il far uso delle Robbe, che tiene in Casa, sotto pena della Morte Naturale, prima, che scorra il sudetto termine, essendo solamente lecito servirsi di quella Robba, che sarà loro, per propio commodo assegnata.

XII Chiunque ardisse commettere furto, ancorchè di poco valore nè luoghi infetti situati dentro il detto Cordone della Torre del Cavallo, e propiamente dove seguirà lo spurgo, durante il corso del medemo, e della già detta contumacia, incorrerà nella pena di Morte Naturale in qualunque luogo seguirà il furto, specialmente nel trasporto della Roba.

XIII. Ordiniamo à tutti coloro, che hanno Animali domestici di tenerli ristretti nelle propie Case, fuorchè quelli, che servono ad uso publico, poicchè se per loro innavertenza usciranno nelle strade, li Padroni se saranno Nobili, o Civili, incorreranno nella pena di docati ducento, e di anni cinque di Presidio, e se saranno Plebei in quella della Frusta, e di anni cinque di Galera, e in altre pene riserbate à Nostro arbitrio da

esse-

estendersi fino alla Morte Naturale.

XIV. Avendo Noi ordinato fin dacchè giugnemmo in queste Provincie una rigida Contumacia particolare da praticarsi nè Luoghi infetti, non permettendo, che alcuno uscisse di Casa, ed avendo in oltre vietato agli Abitanti dè Luoghi sani situati dentro il Cordone della Torre del Cavallo, l'uscir dal propio tenimento, o sia Territorio, e dovendosi un Ordine, che sin ora è riuscito sì profittevole, più che mai osservare al presente, perciò ordinamo sotto pena di Morte Naturale la esatta indispensabile osservanza della sudetta generale, e particolare contumacia, finchè da Noi con nuovo Bando non sarà altrimente ordinato.

XV. E perchè di poco profitto riuscirebbe il presente Bando, se per eseguirne le pene in esso comminate si dovessero attendere tutte le solennità giudiziarie richieste dalle Leggi nelle Cause Capitali, perciò facendo Noi l'uso ragionevole della Facoltà Illimitata concedutaci dal Rè N. S. Ordiniamo à Ministri destinati dentro il Cordone della Torre del Cavallo, che debban procedere nel Nostro Nome contro tutti i Trasgressori del presente Bando, omesse tutte le solennità giudiziarie cioè ove concorravi la fraganza col solo Processo Verbale, da compiersi insieme coll' esecuzion della Sentenza fra poche ore all' uso dè Bandi Militari; ed ove tal circostanza non concorra debban procedere con Processo in scritto da compirsi nell' informazione frà ore ventiquattro, e nelle difese, ed esecuzion della Sentenza frà altretante, sicchè nel termine di ore quarantotto il tutto debba esser finito, e per evitarsi ogni raggiro, si dee procedere, riguardata solo la verità del fatto, senza curare le solite formalità; ed acciocchè un pronto, e sollecito castigo di pochi serva d' esempio a molti, e ciascuno pensi all' puntuale esecuzione dè Nostri Stabilimenti, accordiamo à sudetti Ministri la facoltà non solo di procedere alle Sentenze, ma di publicarle ancora, ed eseguirle, quantunque fossero di Morte, restando loro soltanto l' obligo di darne à Noi conto doppo l' esecuzione.

XVI. Finalmente perche potrebbero succedere molti casi da Noi in questo Bando non preveduti, e che da chi presiede sù la faccia del luogo più facilmente si riconoscono, perciò ripetendo ciòcchè abbiamo ordinato nell' Istruzioni concediamo facoltà al Preside Boron di Monteparano di publicar altri Bandi nel Nostro Nome colle comminazioni di quelle

re

pene, che li parranno necessarie, secondo le circostanze dè casi, che succederanno

ED affinchè da niuno allegar si possa causa d' ignoranza, per sottrarsi dalle pene da Noi comminate nel presente Nostro Bando, Ordiniamo, e Comandiamo, che si publichi in tutti li Luoghi siti dentro il Cordone della Torre del Cavallo, e con le debbite relate si conservi da Ministri, per tenerlo presente nel tempo dovranno esaminare le controvenzioni, che forse accaderanno, ad eseguir le pene in esso comminate.

Dato in Stalletti 2 Maggio 1744

IL CONTE DI MAHONY

D. Paolo Vivone

Trifone Prota

VA1
1545812